



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL MOLISE

=°=°=°=°=°=

Relazione del Presidente dott. Giorgio Giaccardi per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2007

Rivolgo a tutti gli intervenuti, autorità, rappresentanti delle istituzioni, colleghi, avvocati, collaboratori e cittadini, il mio più cordiale benvenuto a questa cerimonia inaugurale dell'anno giudiziario 2007 presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, di cui ho l'onore e l'onere di essere divenuto Presidente nel corso dell'anno 2006 da poco conclusosi.

Questa è per me la prima occasione ufficiale di incontro con le istituzioni e più in generale con la collettività molisana; non vi nascondo di provare una certa emozione nel rivolgermi a tutti voi in questa nuova veste e vi chiedo fin d'ora venia per eventuali lacune o manchevolezze che riscontrerete nella mia relazione, e che vorrete, spero, essenzialmente imputare sia al breve periodo (pari ad un quarto circa dell'anno di riferimento) nel quale ho svolto le mie funzioni in questa sede, sia al fatto che per me

questo è in assoluto il primo incarico presidenziale dopo trent'anni circa di militanza nella magistratura amministrativa, dapprima in veste di Consigliere di T.A.R. e poi in veste di Consigliere di Stato. Colgo, peraltro, in questa mia situazione di "noviziato" un elemento positivo di cui vorrei rendervi subito partecipi, prima di entrare, come si suol dire, *in medias res*. Dipenderà forse dal fatto che in questo anno 2007 diventerò per la prima volta anche nonno (in senso biologico), se mi trovo a guardare anche a questa prima "creatura" della mia vita professionale con occhi nuovi e magari un tantino apprensivi. Come prima impressione, ne ho colto subito le qualità positive, la veste migliore in cui mi si è presentata, insieme all'accoglienza ospitale, partecipativa e davvero affettuosa che ho trovato fin dal primo giorno nella gente molisana. Poi, giorno dopo giorno, volendo perfezionare la conoscenza e l'efficienza della "creatura", ho cominciato inevitabilmente a cercare anche le manchevolezze da migliorare, le prassi da affinare, le usanze negative da sradicare. Questo mio primo giudizio di sintesi è necessariamente prudente, ma fondamentalmente ottimista, reso com'è da uno straniero che non si considera di passaggio ma intende restare in questa terra per un non breve periodo della sua

vita professionale e intende legare alla sua presenza giudizi, e poi ricordi, di segno positivo, anche perché per carattere difficilmente mi accontento (se non del meglio) e sono abituato al lavoro tenace, non cristallizzato ma costantemente aperto in senso evolutivo e teso al conseguimento di un risultato migliore.

In questo primo giudizio provvisorio, un elemento di certezza e di buon auspicio per il futuro è rappresentato sicuramente dalla serietà ed affidabilità di quanti lavorano, in ruoli diversi ma fra loro complementari ed interdipendenti, nel sistema della giustizia amministrativa molisana.

I colleghi Orazio Ciliberti, Rita Tricarico e Antonio Massimo Marra, innanzitutto, ai quali va il mio più vivo plauso e ringraziamento per l'impegno e la dedizione profusi nel fare fronte al tutt'altro che irrilevante carico di lavoro che si trovano ad affrontare quotidianamente. La qualità del loro lavoro è documentata di per sé dai provvedimenti giurisdizionali che ne recano la firma in qualità di estensori, mentre la tempestività dei depositi delle decisioni, costituente un vero e proprio fiore all'occhiello di questo Tribunale e dei magistrati che ne fanno parte, testimonia

eloquentemente l'efficienza di chi più direttamente porta sulle proprie spalle il gravoso onere di rendere giustizia in tempi certi e quanto più possibile celeri. Un particolare ringraziamento va al collega Ciliberti che, nel corso dell'anno 2006, cui ha riguardo questa relazione, ha svolto per un non breve periodo, nell'intervallo tra il trasferimento del Presidente Piscitello ed il mio insediamento, anche funzioni presidenziali vicarie, con encomiabile impegno e spirito di sacrificio, assicurando continuità e piena efficienza nel funzionamento del Tribunale. Aggiungo che anche Rita Tricarico ha assolto egregiamente, nel periodo di transizione, ad un ruolo molto importante ai fini della continuità nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, in quanto titolare della delega conferitale dal Presidente Piscitello ai fini dell'adozione dei provvedimenti cautelari d'urgenza "*inaudita altera parte*" che costituiscono, come noto, uno degli aspetti più importanti e delicati nell'esercizio delle funzioni monocratiche presidenziali contemplate dalla riforma del processo amministrativo attuata con la legge n. 205 del 2000.

Rivolgo un sentito apprezzamento agli avvocati del foro molisano e ai rappresentanti dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato (che in

questa regione è anche il difensore istituzionale dell'amministrazione regionale), per il contributo davvero qualificato e determinante da loro svolto nell'espletamento del servizio "giustizia amministrativa". Raramente, nel corso delle mie pregresse e diversificate esperienze in varie regioni italiane, mi è capitato di riscontrare un così elevato e qualificato livello di professionalità da parte dei rappresentanti del libero foro e di quelli del foro erariale, quale si manifesta in particolare sia nell'ampiezza ed articolazione delle difese scritte ed orali da loro svolte nella fase cautelare ed in quella di merito, sia nella disponibilità che essi costantemente dimostrano al fine di addivenire alla migliore possibile composizione degli interessi in conflitto, senza peraltro abdicare ai loro rispettivi ruoli istituzionali di parti in giudizio. Va sottolineata, in particolare, la cura (per la verità non sempre riscontrata in pari misura in altre regioni) con cui l'Avvocatura dello Stato molisana è solita svolgere fin dalle prime fasi del giudizio il proprio ruolo istituzionale, sviluppando compiutamente produzioni ed argomentazioni difensive già in sede cautelare, sì da consentire al giudicante un preciso e documentato quadro di riferimento sul quale calibrare le proprie pronunzie.

Il buon funzionamento del servizio giustizia postula, infine (e qui vale la massima britannica *"last but not least"*) l'esistenza di un efficace ed efficiente apparato amministrativo di supporto, che curi con professionalità e competenza la gestione dei diversi e delicati compiti che fanno capo ad un tribunale amministrativo. Anche da questo punto di vista, pochi mesi di lavoro in comune mi sembrano sufficienti per esprimere un giudizio largamente positivo sia sull'insieme dei servizi amministrativi in dotazione presso il TAR, sia sulle qualità umane e professionali dei singoli componenti della struttura, che assolvono ai compiti loro affidati con spirito di dedizione e livello di preparazione davvero encomiabili. Il mio più vivo ringraziamento va quindi a tutti loro, accomunandosi in un plauso e (mi sia consentito) in un abbraccio ideale sia i funzionari e gli impiegati che da tempo lavorano in questo ufficio, costituendone vere e proprie "colonne portanti", e che mi auguro possano rimanere il più a lungo possibile in questa sede, in adeguato contemperamento con le esigenze pur ineludibili correlate alla loro progressione di carriera, sia ai più recenti "acquisti" operati nel corso dell'anno 2006, di cui ho parimenti avuto modo di apprezzare le spiccate doti di preparazione e

competenza professionale ed a cui formulo i migliori auguri di buon lavoro anche per gli anni a venire.

L'assenza in organico della figura istituzionale del Segretario Generale, alla quale solo parzialmente è in grado di supplire la presenza saltuaria, in quanto titolare della dirigenza degli Uffici di Segreteria del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, del Segretario Generale ad interim dott. Mizzelli, che ringrazio sentitamente per l'opera espletata, rende viepiù apprezzabile il lavoro svolto quotidianamente dal personale di ruolo e da quello in posizione di comando.

Rimane fermo l'auspicio -costituente una sorta di *"leit motiv"* in occasione delle cerimonie inaugurali- a che si provveda sollecitamente al completamento, e possibilmente al potenziamento, dell'organico anche in considerazione di una importante e rivoluzionaria novità che ben presto coinvolgerà tutti gli operatori della giustizia amministrativa molisana, e cioè l'inserimento di questo Tribunale già nel corso dell'anno 2007 nella sperimentazione in atto presso alcuni TAR della gestione telematica del processo amministrativo, alla cui realizzazione gli avvocati e gli ausiliari di giustizia saranno ovviamente chiamati anch'essi a contribuire.

=°=°=°=°=

Esaurita la fase preliminare -ma non meramente rituale- dei ringraziamenti e riconoscimenti, passo ora al “merito” di questa relazione, cercando di privilegiare quanto più possibile rispetto ai profili meramente quantitativi (per i quali rinvio comunque alle tabelle allegate in calce) quelli di natura qualitativa, volti a sottolineare le più importanti e significative linee di tendenza dell’attività giurisdizionale espletata da questo Tribunale nel corso dell’anno 2006, e le prospettive che da queste possono tracciarsi per gli anni a venire, anche in rapporto alle innovazioni maturatesi e maturantisi sia sul piano legislativo che su quello giurisprudenziale.

Il principale dato di ordine quantitativo che occorre sottolineare è quello globale, relativo al numero dei ricorsi introitati nell’anno 2006 rispetto a quelli definiti nel medesimo arco temporale. A conferma di una linea di tendenza ormai costante, inauguratasi nel 2001 e proseguita ininterrottamente nell’ultimo quinquennio, anche per il 2006 si registra un consistente saldo attivo (pari a 142 unità) del “prodotto giustizia” reso, con 1056 ricorsi definiti a fronte di 914 ricorsi depositati. Ne è derivata un altrettanto consistente

diminuzione dell'arretrato, con 5.764 ricorsi giacenti a fine 2006, a fronte dei 5.961 giacenti a fine 2005 (-197), nonostante il numero di ricorsi depositati nel 2006 superi di ben 315 unità quello dei ricorsi depositati nel 2005. Permane, in verità un cospicuo numero di ricorsi arretrati, accumulatisi nel corso degli anni '90 per ragioni che non mi permetto qui di sindacare che, purtroppo, appesantiscono notevolmente i ruoli di udienza, impedendo una completa e sollecita disamina del contenzioso radicatosi in tempi più recenti. Questo arretrato è ora in fase di lento ma progressivo smaltimento, una volta superata la fase di verifica ai fini della c.d. perenzione ultradecennale di cui all'art.9, 2° comma, della legge n.205 del 2000. Attualmente si sta procedendo, in rigoroso ordine cronologico, alla fissazione dell'udienza di merito per ricorsi pervenuti negli anni 1992 e seguenti per i quali è stata dichiarata la permanenza dell'interesse delle parti; accanto a questi, i calendari delle udienze di merito sono stati logicamente caratterizzati nel corso del 2006, e continuano ad esserlo per il 2007, dalla trattazione di ricorsi più recenti, assistiti da motivate domande di prelievo e/o per i quali è stata concessa una misura cautelare (comportante priorità nella trattazione del merito, ex art.21, 12° comma, L.1034/1971, introdotto dall'art.1, 1° comma,

L.205/2000), nonché dalla trattazione di ricorsi nelle materie per le quali la legge prevede corsie preferenziali accelerate, quali in particolare quelli in materia elettorale (14 decisioni pubblicate nel 2006) e quelli soggetti al rito speciale di cui all'art. 23 bis della legge n.1034/1971, introdotto dall'art.4 della legge n.205/2000 (in totale n.38 decisioni, di cui 6 in materia di incarichi di progettazione, 15 in materia di lavori pubblici, 15 in materia di forniture e servizi e 2 in materia di scioglimento degli enti locali, formazione e funzionamento dei relativi organi).

Il quadro complessivo del contenzioso pendente e di quello definito nell'anno di riferimento deve naturalmente tenere conto dell'incidenza non trascurabile esercitata, anche ai fini meramente statistici, dall'istituto dei motivi aggiunti, quale ridisegnato dall'art.1 della legge n. 205/2000. Il numero dei ricorsi per motivi aggiuntiproposti nel 2006 avverso nuovi provvedimenti funzionalmente

connessi a quelli già impugnati con l'atto introduttivo del giudizio, nello stesso anno o in anni precedenti, è stato pari ad 80, con correlativo non trascurabile incremento del dato relativo al

contenzioso di nuova formazione, solo in parte già venuto a definizione nel corso del medesimo anno solare.

Segnalo, *en passant*, come in alcuni casi particolari il ricorso allo strumento processuale dei motivi aggiunti, anziché al modello tradizionale del ricorso autonomo avverso l'atto sopravvenuto, abbia suscitato qualche perplessità nel collegio giudicante, o in ragione della labilità ravvisata nel rapporto di connessione tra atti presupposti e conseguenti, o ancora in considerazione del fatto che l'impugnazione con motivi aggiunti è stata in qualche caso esperita non in via principale, ma in via incidentale, da parte dell'originario controinteressato che ha ritenuto di potersi avvalere di un *iter* processuale accelerato e semplificato (oltre che meno oneroso sul piano fiscale) non solo per resistere alla domanda di annullamento proposta *ex adverso*, ma anche per introdurre una propria autonoma domanda di annullamento di provvedimenti sopravvenuti resi dall'amministrazione nelle more del giudizio in favore della parte originariamente ricorrente ed in pregiudizio di quella controinteressata.

Quanto all'esito dei giudizi di merito, si è registrato nel 2006 un

sostanziale -e, a mio parere, fisiologico- equilibrio tra decisioni di accoglimento, totale o parziale, (186) e di rigetto (187), alle quali vanno però aggiunte le declaratorie in rito di inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità del ricorso e di estinzione del giudizio per rinuncia o cessazione della materia del contendere (complessivamente n.110 sentenze). Vi è quindi stata, nella sostanza, un arresto della tendenza manifestatasi negli anni precedenti, costantemente caratterizzati da una più o meno netta prevalenza delle pronunzie favorevoli alla parte ricorrente rispetto a quelle contrarie: il che potrebbe rappresentare, ove confermato negli anni successivi, un indicatore di segno positivo in ordine ad un auspicabile incremento del tasso di legittimità dell'azione amministrativa.

Si sono avute solo sei sentenze con le quali si è dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore dell'A.G.O., a riprova della sostanziale assimilazione delle innovazioni in tema di riparto introdotte dapprima con la legislazione del 1998 sul pubblico impiego e, più di recente, dalle note pronunzie della Corte Costituzionale n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006, fortemente riduttive dell'ambito della giurisdizione

amministrativa esclusiva in materia di pubblici servizi, di edilizia ed urbanistica e di espropriazione per pubblica utilità. Su quest'ultimo punto, peraltro, si tornerà brevemente nel prosieguo della relazione.

Anche nel 2006, come già nell'anno precedente, risulta estremamente contenuto il numero delle pronunzie interlocutorie rese nel corso dei giudizi di merito (attualmente assunte in forma di ordinanza con fissazione dell'udienza in prosecuzione dopo l'esecuzione degli adempimenti richiesti, ex art.1, 2° comma, legge n.205/2000). In particolare sono state nove le decisioni a contenuto istruttorio, mentre in un solo caso è stata disposta l'integrazione del contraddittorio a carico della parte ricorrente. Come già rilevato nella relazione introduttiva dell'anno giudiziario 2006, il ridotto numero di decisioni a contenuto istruttorio rappresenta un dato di per sè positivo, nella misura in cui lo stesso possa ritenersi indicativo di una progressiva attuazione delle disposizioni della legge n. 205 del 2000 volte ad assicurare il tempestivo deposito da parte delle amministrazioni resistenti della documentazione occorrente ai fini del giudizio.

Un numero ben più consistente di provvedimenti istruttori, pari a 392, accompagnati o meno dall'adozione di misure interinali, è stato viceversa adottato in sede cautelare, al fine di consentire una delibazione pur sempre sommaria, ma non superficiale, del requisito del *fumus boni juris*. A tal fine si è anche disposto, in alcuni casi, l'esperimento della consulenza tecnica introdotta dall'art.16 della legge n.205/2000, con successiva utilizzazione del relativo apporto istruttorio anche, e soprattutto, ai fini della decisione di merito.

Risulta molto consistente, anche nell'anno decorso, il numero dei processi definiti con decreto monocratico dichiarativo della perenzione, soprattutto ai sensi del già citato art.9, 2° comma della legge n.205/2000 (477), mentre un ulteriore più limitato numero di controversie è stato definito parimenti con decreto decisorio dichiarativo dell'improcedibilità del ricorso o dell'estinzione del giudizio per altra causa (complessivamente 48 decreti).

E' rimasto, per contro, piuttosto limitato il numero delle controversie definite mediante sentenza in forma semplificata resa, ai sensi degli artt. 21, 11° comma e 26, 4° comma

L.1034/1971, introdotti dalla L.205/2000, in esito alla camera di consiglio destinata alla trattazione della domanda cautelare, per le quali si è anzi registrata un'ulteriore flessione numerica (da 38 a 30) rispetto ai dati, già in fase calante, relativi all'anno precedente. Personalmente, chi vi parla non è mai stato uno strenuo fautore di questa innovazione legislativa, soprattutto ove impiegata (come mi è capitato spesso di riscontrare nella mia passata veste di giudice di appello) anche per la sommaria definizione di giudizi relativamente complessi, tali da richiedere approfondimenti logico-argomentativi di per sé incompatibili col modello di decisione in questione.

Non credo sinceramente (e qui dissento dal mio predecessore), che le resistenze all'uso indiscriminato di questo strumento di deflazione del contenzioso pendente possa essere addebitato (cito testualmente dalla relazione 2006) "all'orgoglio dei relatori, propensi a scrivere elaborate ed esaustive decisioni, piuttosto che a troncane la vertenza con sommarie affermazioni di principio". Se mai possono incidere fattori contingenti, di cui il presidente del collegio giudicante deve necessariamente farsi carico, relativi sia all'alterazione dell'ordinario criterio cronologico nella fissazione

della trattazione dei ricorsi, sia all'incidenza sull'ordinario carico di lavoro dei singoli magistrati, tale da incidere in qualche misura anche sui rigorosi criteri di ripartizione matematica normalmente seguiti nell'assegnazione dei ricorsi e da imporre ai relatori impegni aggiuntivi di non trascurabile entità, non sempre giustificati da esigenze di natura obiettiva .

Un ulteriore dato numerico particolarmente significativo riguarda la netta preponderanza (654 su 914 complessivi, con una percentuale di circa il 71%) dei ricorsi accompagnati da domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati rispetto ai ricorsi privi di tale istanza, ad ulteriore testimonianza del ruolo centrale e fondamentale che soprattutto negli ultimi anni la tutela cautelare è venuta assumendo nell'economia complessiva del processo amministrativo.

A fronte di tali richieste sono state emesse, nel corso del 2006, 403 ordinanze di accoglimento di misure cautelari (379 rese su ricorsi pervenuti nello stesso anno) e 131 ordinanze di rigetto (126 delle quali su ricorsi del 2006), a conferma di un *trend* già segnalato negli anni precedenti, e del resto comune alla quasi

totalità dei giudizi amministrativi di primo grado.

Si conferma, anche per il 2006, l'uso piuttosto frequente delle c.d. ordinanze di accoglimento propulsivo, volte ad un riesame, alla luce dei motivi di ricorso, degli interessi pretensivi di cui si invoca la tutela: uno strumento questo che, come già sottolineato dal mio predecessore nella relazione introduttiva dell'anno giudiziario 2006, potrebbe essere suscettibile di ulteriori sviluppi, ove le indicazioni del giudice siano frutto di attento studio della questione e vengano recepite senza riserve da parte della P.A. con conseguente cessazione della materia del contendere. Allo stato sembra tuttavia prevalere, da parte delle amministrazioni destinatarie, un atteggiamento di rivendicazione della propria autonomia decisionale rispetto agli indirizzi enunciati in sede di provvedimento cautelare, con conseguenti frequenti reiterazioni di provvedimenti di rigetto, o addirittura di mantenimento di situazioni di inerzia provvedimentale, fonti a loro volta di inevitabili code giudiziarie attraverso l'impiego, talora reiterato, di ricorsi per motivi aggiunti e/o di ricorsi per esecuzione del c.d. giudicato cautelare, che finiscono per appesantire e complicare oltre misura la materia del contendere, senza apprezzabili risultati in termini di celerità ed

incisività dell'intervento del giudice nella risoluzione della controversia.

Con riferimento alle pronunzie di reiezione della domanda di sospensione, occorre sottolineare come alcune fra tali ordinanze siano state rese nelle materie speciali di cui al già citato art.23 bis L.1034/1971, in armonia con la scelta legislativa intesa a privilegiare quanto più possibile l'interesse al mantenimento dell'efficacia del provvedimento impugnato in ragione della peculiarità e rilevanza degli interessi pubblici con esso perseguiti, salva la celere fissazione della trattazione del ricorso nel merito in caso di positiva sommaria delibazione del *fumus boni juris* e dello stesso *periculum in mora*, ove non assurgente a quella situazione di "estrema gravità ed urgenza" che, ai sensi del quinto comma della norma citata, soltanto varrebbe a giustificare la misura cautelare immediata. In questi casi le ordinanze hanno quindi provveduto immediatamente a fissare l'udienza di merito entro il più breve termine consentito dal carico di lavoro già programmato, consentendo così la sollecita definizione del grado di giudizio entro l'arco di pochi mesi.

Da ultimo, nel corso del mese di dicembre, sono stati presentati

anche alcuni ricorsi in materia di procedure espropriative finalizzate alla realizzazione di infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, attualmente disciplinate dal titolo III, capo IV, parte II del D.lgs. n.163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici) , per i quali sono state rese, in conformità al disposto dell'art.246, 3° comma, dello stesso Codice, ordinanze di rigetto motivate con riguardo alla necessaria considerazione del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera, nonché alla comparazione del pregiudizio allegato da parte ricorrente con l'interesse del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure.

L'esame, pur necessariamente sommario, dell'attività cautelare svolta dal TAR Molise nell'anno testé concluso non può ovviamente prescindere da un accenno all'esercizio della tutela anticipatoria mediante provvedimento monocratico *inaudita altera parte*, previsto dall'art. 21, 8° comma, della legge n. 1034/1971, introdotto dall'art. 3 della legge n.205 del 2000. Ad un utilizzo, per la verità in misura non esorbitante, della domanda di tutela cautelare anticipata da parte ricorrente, ha fatto riscontro una

netta prevalenza di provvedimenti presidenziali di accoglimento provvisorio della misura cautelare (30) rispetto ai decreti di rigetto dell'istanza medesima (17), salvo in ogni caso il riesame in sede collegiale della decisione provvisoriamente assunta che, con riguardo ai decreti di accoglimento, ha avuto un esito confermativo della misura cautelare nella metà circa dei casi (16 su 30), mentre con riguardo ai decreti di rigetto la conferma in sede collegiale si è avuta in 11 casi su 17. Credo di poter affermare che le parziali divergenze riscontrate negli esiti dell'esercizio della funzione cautelare monocratica rispetto a quella collegiale debbano essere ragionevolmente imputate, almeno in larga misura, al diverso metro di giudizio a cui si ispirano le due tipologie di provvedimenti, ed in particolare al rilievo assorbente e pressoché esclusivo che assume, ai fini della concessione o del diniego di decreto provvisorio, la valutazione in ordine all'irreparabilità ed irreversibilità degli effetti che il provvedimento impugnato è suscettibile di produrre nel solo limitato arco temporale antecedente la trattazione in sede collegiale della domanda cautelare.

Un breve cenno merita altresì la materia dei procedimenti con rito camerale diversi da quelli inerenti la trattazione delle domande di sospensiva, tra i quali cito in particolare i ricorsi in materia di silenzio della P.A., ex art.21 bis della legge n.1034/1971, introdotto dall'art.2 della legge n.205/2000 (n.18 ricorsi), quelli in materia di diritto di accesso ex art. 25 L.241/1990 (n. 29 ricorsi), e quelli in tema di esecuzione del giudicato (n. 29 ricorsi), ai quali ultimi vanno logicamente assimilati i ricorsi per l'esecuzione di sentenze non definitive e quelli per l'esecuzione di provvedimenti cautelari, ex art. 21, 13° comma L.1034/1971, introdotto dall'art.3 L.205/2000.

Sui ricorsi in materia di silenzio non sembra avere particolarmente inciso, nel corso del 2006, l'innovazione introdotta dall'art.3, comma 6 bis, del D.L.n.35 del 2005, convertito nella legge n.80 del 2005, con la quale è stato praticamente vanificato lo sforzo esegetico compiuto dalla precedente giurisprudenza, quale risultante dalla fondamentale decisione 9 gennaio 2002, n.1 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, prevedendosi che *“il giudice amministrativo puo' conoscere della fondatezza dell'istanza”*. Nessuna delle decisioni rese nel 2006 da questo

Tribunale ha infatti assecondato una discutibile linea legislativa volta ad assicurare una corsia preferenziale di tale portata e rilevanza, in termini di celerità di giudizio e di semplificazione delle forme processuali, da imporre necessariamente una linea di rigore interpretativo nell'individuazione dei presupposti giustificanti la deroga al rito ordinario, nonché nella definizione dei contenuti delle domande giudiziali proponibili e dei poteri cognitori e decisorii del giudice chiamato a pronunciarsi su di esse.

Con riferimento ai ricorsi in materia di accesso si segnala come siano stati percentualmente numerosi (circa il 65%) quelli proposti personalmente dalla parte interessata, senza assistenza di difensore, sebbene l'esito dei relativi giudizi non sia stato sempre conforme alle aspettative dei ricorrenti, soprattutto quando le doglianze dedotte erano di per sé tali da investire delicate e a volte complesse questioni in rito ed in merito, tali da imporre necessariamente un'adeguata difesa tecnica.

Con due sentenze, l'una resa nell'aprile del 2006 e l'altra nel gennaio 2007, si è dichiarato inammissibile il ricorso per esecuzione del giudicato in materia di accesso, presentato personalmente dalla parte, in ragione del carattere eccezionale

della deroga al principio generale della necessità di patrocinio legale da parte di un difensore tecnico (art.25, comma 5 bis, della L. n.241/1990, come integrato dall'art.17 della L. n. 15/2005), come tale riferibile al solo giudizio di cognizione, in entrambi i gradi, ed insuscettibile di estensione al giudizio di esecuzione, stante l'autonomia che contraddistingue quest'ultimo, e l'assoggettamento dello stesso ad una propria peculiare disciplina legislativa.

Infine, con riguardo ai diversi tipi di giudizi di ottemperanza (di sentenza passata in giudicato, di sentenza esecutiva e di ordinanza cautelare) , va segnalata ancora una certa resistenza delle amministrazioni soccombenti ad uniformarsi al *dictum* giurisdizionale, come dimostrato dalla frequenza dei casi richiedenti la nomina di commissari ad acta e dagli incidenti di esecuzione (di varia natura) spesso sollevati in correlazione all'attività svolta dagli stessi, tali da comportare aggravati e ritardi, anche di rilevante entità, nel soddisfacimento della pretesa azionata, oltre che dispendio di attività processuali aggiuntive che potrebbero e dovrebbero essere ben più utilmente impiegate.

=°=°=°=°=

Continuo questa mia relazione, passando in rassegna alcuni fra i più significativi settori di attività amministrativa sui quali ha particolarmente inciso l'attività giurisdizionale del TAR Molise nel corso dell'ultimo anno, invitando il cortese uditorio a riferirsi, per quanto attiene ai dati quantitativi, agli allegati prospetti statistici recanti la suddivisione del contenzioso 2006 (sia in termini di ricorsi depositati che di sentenze emesse) per gruppi di materie omogenee.

Un primo dato è rappresentato dal primato che anche nel 2006, come negli anni immediatamente precedenti, ha conquistato il contenzioso in materia di pubblico impiego, sia in termini di ricorsi depositati (n.373) sia in termini di pronunzie rese (n.393). Mentre, peraltro, questo secondo dato segna una consistente flessione rispetto al corrispondente dato dell'anno precedente (-99), in coerenza con la progressiva riduzione del carico arretrato antecedente al 1998, data di trasferimento al giudice ordinario del relativo contenzioso, si è avuto per contro un autentico "boom" di nuovi ricorsi depositati nel corso del 2006, con incremento di ben 223 unità rispetto all'omologo dato del 2005.

La spiegazione del fenomeno è, peraltro, di natura contingente, atteso che una quota molto rilevante di tale nuovo contenzioso (201 ricorsi su 373 complessivi) è stata introdotta con richiesta di decreto ingiuntivo e riguarda, nella quasi totalità dei casi, la domanda di pubblici dipendenti non contrattualizzati (in gran parte rappresentanti delle forze dell'ordine), volti ad ottenere la corresponsione diretta delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dalle amministrazioni di pertinenza sugli emolumenti ad essi corrisposti, in attuazione della nota normativa emergenziale conseguente al sisma del 31 ottobre 2002 (art.7 Ordinanza Pres. Cons. Ministri 29.11.2002, n.3253; Ord. P.C.M. 10.4.2003, n.3279, art.6 Ord. P.C.M. 11.7.2003, n.3300 e decreti del Presidente della Giunta Regionale Molise, in veste di Commissario delegato, n.5 del 14.2.2003 e n.7 del 19.2.2003).

Nel corso del 2006 su tali ricorsi sono stati resi solo n.29 decreti ingiuntivi, nella quasi totalità già fatti oggetto di rituale opposizione da parte dell'amministrazione. Tutti gli altri ricorsi sono attualmente pendenti e la definizione degli stessi è al momento congelata, a seguito dell'entrata in vigore della legge 6 dicembre 2006, n.290, con la quale, in sede di conversione del D.L. 9 ottobre 2006,

n. 263, è stata introdotta la disposizione interpretativa di cui all'art.6, comma 1 bis, a mente della quale: *“la legge 24 febbraio 1992, n. 225, si interpreta nel senso che le disposizioni delle ordinanze di protezione civile che prevedono il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi si applicano esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile”*.

Segnalo per completezza, a tale riguardo, che in questo primo scorcio del 2007 sono stati discussi nel merito alcuni ricorsi aventi analogo contenuto, introdotti con rito ordinario (anziché con rito monitorio) da parte di magistrati dell'ordine giudiziario operanti nei comuni molisani interessati dalle predette ordinanze di protezione civile, e che in tale occasione il TAR ha ritenuto di sollevare questione di legittimità costituzionale della norma interpretativa sopra citata, in ragione dell'ingiustificata disparità di trattamento che da essa deriva per i dipendenti pubblici rispetto ai dipendenti e/o datori di lavoro privati. Tutto il residuo contenzioso pendente è quindi, allo stato, sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione della pregiudiziale questione di legittimità

costituzionale testè sollevata.

Ancora in tema di legislazione emergenziale conseguente al tragico evento sismico dell'ottobre 2002, vi è attualmente un cospicuo contenzioso, solo in parte definito nel corso del 2006, concernente vari aspetti dell'azione amministrativa volta a far fronte alle esigenze di ricostruzione delle zone colpite dall'evento stesso. Si tratta, fondamentalmente, di due tipologie di controversie, le une aventi ad oggetto aspetti di natura prettamente patrimoniale, concernenti l'erogazione di contributi in favore dei soggetti che lamentano danni subiti per effetto del sisma, le altre, meno numerose ma comportanti aspetti di maggiore delicatezza e rilevanza sul piano sociale, oltre che su quello economico, concernenti le modalità stesse degli interventi di ricostruzione, dove si fronteggiano e talora si contrappongono gli interessi dei singoli proprietari a veder ripristinato con la maggiore possibile fedeltà, e con le eventuali migliorie del caso il proprio patrimonio immobiliare, e gli interessi della collettività locale a vedere attuato un organico riassetto urbanistico-territoriale, idoneo a migliorare le condizioni di vivibilità dell'intera

collettività e a porre la stessa al riparo da rischi conseguenti ad eventuali nuovi eventi della stessa natura. Alcune recenti pronunzie di questo Tribunale hanno cercato di dare risposte quanto più possibile eque ed equilibrate a tali contrapposte domande di giustizia. Sempre in materia di legislazione emergenziale, occorre menzionare l'importante novità introdotta, questa volta sul piano della disciplina processuale, dall'art. 3, commi 2 bis, ter e quater del D.L. 30 novembre 2005, n.245, nel testo risultante dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n.21. Come è noto, alla stregua di tale nuova disciplina legislativa in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (fra le quali rientra anche l'emergenza sismica) la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma; la questione di competenza territoriale è rilevabile anche d'ufficio e la relativa disciplina si applica anche ai processi già in corso. Questo Tribunale, nel corso del 2006, si è occupato in un solo

caso del problema, escludendo, peraltro, nel caso concreto, l'applicazione della normativa anzidetta. Si tratta, in particolare, della sentenza n.631 pubblicata nel mese di luglio 2006, di cui è stata estensore la collega Tricarico, concernente un ricorso proposto da una società di navigazione avverso un decreto del Presidente della Regione, in qualità di commissario delegato, con il quale si attribuiva direttamente ad una società mista costituita *ad hoc*, senza esperimento di gara pubblica, il servizio di collegamento marittimo operante per l'intero anno tra il porto di Termoli e i frontistanti porti della Croazia. L'eccezione di incompetenza territoriale è stata disattesa dal TAR sul presupposto che, ai fini dell'operatività della deroga all'ordinario criterio di competenza *ratione loci*, non è sufficiente la formale riconduzione del potere esercitato alla legislazione emergenziale e alle ordinanze d'urgenza della protezione civile, ma occorre, altresì sul piano sostanziale, che si tratti di misure volte a fronteggiare in concreto una situazione di emergenza e di crisi connotata da caratteri di temporaneità e straordinarietà, laddove nella fattispecie si trattava piuttosto di un intervento di portata generale, volto al rilancio e allo sviluppo dell'economia molisana.

La medesima eccezione di incompetenza territoriale è già stata, peraltro, ripetutamente sollevata, o quanto meno adombrata, nelle difese svolte dall'Avvocatura dello Stato in giudizi già venuti all'esame del Collegio in sede cautelare. Segnalo in proposito che la disciplina processuale in questione, comportante la sottrazione al giudice locale di controversie che, proprio per la natura dei provvedimenti emessi e delle situazioni fronteggiate, presentano una peculiare e specifica rilevanza per il territorio di pertinenza, ha già formato oggetto di puntuali ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale, in particolare da parte dei giudici amministrativi siciliani di primo e secondo grado (cfr. le ordinanze TAR Sicilia, Palermo, 6 marzo 2006, n.67, TAR Sicilia, Catania, 7 marzo 2006, n. 90 e Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 18 maggio 2006, n.368), con un ampio ed articolato impianto motivazionale del quale questo Tribunale dovrà, credo, necessariamente tenere conto allorché la relativa questione verrà riesaminata *ex professo*.

Un notevole aumento di contenzioso si è avuto, nel 2006, anche

con riguardo alla materia dell'edilizia ed urbanistica, dove i nuovi ricorsi assommano a 170 (contro i 75 del 2005), mentre una lieve flessione si registra con riguardo alle sentenze rese nella medesima materia (190 nel 2006, *versus* 209 nel 2005).

Il dato più significativo che emerge da questa porzione di contenzioso è rappresentato, a mio avviso, da una tutt'altro che fisiologica contrapposizione tra le due amministrazioni istituzionalmente preposte alla tutela e salvaguardia del territorio: quella comunale da un lato (con particolare riguardo a due fra i più importanti Comuni della Regione: Campobasso e Termoli) e quella regionale. Sia in sede di attività di pianificazione urbanistica, che in sede di esame di singole domande di concessione edilizia (oggi permesso di costruire), le scelte operate dalle amministrazioni comunali, normalmente in senso restrittivo nei confronti di assetti territoriali ed iniziative edificatorie suscettibili di incidere in rilevante misura sullo *status quo ante*, si trovano ad essere frequentemente messe in discussione e vanificate da interventi sostitutivi della Regione e di commissari *ad acta* dalla stessa designati. Ne è derivato, in alcuni casi, una commistione e sovrapposizione di provvedimenti, talora pressoché contestuali, di segno

diametralmente opposto gli uni dagli altri, che oltre a compromettere gravemente la certezza e trasparenza dell'azione amministrativa complessivamente intesa, creano anche veri e propri ingorghi in sede giurisdizionale, con intrecci talvolta inestricabili di ricorsi principali, incidentali, motivi aggiunti (agli uni e agli altri), talora ad iniziativa dei privati di volta in volta incisi nei rispettivi interessi, talaltra ad iniziativa delle stesse amministrazioni "l'una contro l'altra armata".

Nel segnalare la scarsa aderenza di tale modello conflittuale di azione amministrativa al principio di "leale cooperazione", più volte invocato, sia pure a diversi fini, dalla giurisprudenza costituzionale, mi limito in questa sede a fare presente che il Tribunale Amministrativo Regionale ha cercato nel 2006 di fare la sua parte, rendendo un certo numero di pronunzie sia cautelari che di merito, e continuerà in tal senso a muoversi nel 2007, grazie anche alla collaborazione offerta dai difensori delle amministrazioni interessate, individuando tipologicamente un congruo numero di controversie-pilota da portare sollecitamente in decisione al fine di rimuovere i profili di illegittimità di volta in volta riscontrabili nell'azione amministrativa e di fornire quindi ai soggetti pubblici e

privati una chiara ed auspicabilmente condivisa linea di indirizzo per gli interventi futuri.

Le tabelle statistiche allegate alla relazione non sono del tutto attendibili (e me ne scuso con l'uditorio) per quanto attiene alla materia dei lavori pubblici, per la quale risulterebbero pervenuti nel 2006 solo quattro ricorsi ed emesse 29 sentenze. In realtà, un certo numero di ricorsi e decisioni -una ventina circa- risultano incongruamente inseriti dal sistema informatico (a cui mi riprometto ovviamente di apportare le necessarie correzioni per gli anni a venire) nelle categorie residuali "*attività della p.a.*" o "*altre*", e sotto le stesse voci figurano promiscuamente incluse anche le materie, pur dotate di specifica rilevanza sia sul piano della normativa sostanziale che di quella processuale, dei contratti di fornitura di beni e servizi, e di erogazione dei servizi pubblici. Non ci sono, nelle materie in questione, particolari novità da segnalare, non avendo ancora trovato esaustiva applicazione il già citato codice dei contratti pubblici, entrato in vigore nel corso del 2006, ed essendo le sentenze rese, per la maggior parte, legate a concrete e peculiari previsioni di bandi o capitolati di gara, ovvero

a situazioni a carattere contingente dalle quali non è dato inferire l'enunciazione di principi o massime di carattere generale.

Un cenno soltanto al contenzioso elettorale, per segnalare che nel corso del 2006 è stato pressoché esaurito il carico pendente. Rimangono da definire solo una controversia relativa alle elezioni comunali del 2004, per la quale l'attività istruttoria espletata dalla Prefettura nel riesame delle schede e dei verbali di scrutinio è risultata particolarmente complessa ed articolata, richiedendo tempi non brevi di esecuzione, ed alcuni ricorsi concernenti la tornata elettorale parziale del 2006, anch'essi in fase di smaltimento.

Con riguardo alle recenti elezioni del novembre 2006 per il rinnovo del Consiglio Regionale sono pervenuti nei termini quattro ricorsi, la cui trattazione è stata fissata per il prossimo mese di marzo. Segnalo, senza ovviamente entrare nel merito di dette iniziative processuali ancora *sub judice*, che due di tali ricorsi riguardano esclusivamente l'assegnazione di voti di preferenza all'interno di singole liste, e non sono come tali suscettibili di incidere sugli equilibri politici scaturiti dalla consultazione; un terzo ricorso

concerne i meccanismi tecnici di assegnazione dei seggi sulla base dei resti, ed è tale da coinvolgere la posizione di non più di cinque consiglieri eletti; infine il quarto ricorso concerne l'ammissione alla consultazione elettorale di una lista collegata al Presidente risultato eletto, ed è stato proposto dopo l'esperimento della consultazione e la proclamazione degli eletti sulla base del recente ed innovativo orientamento giurisprudenziale dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (decisione n. 10 del 2005) secondo cui anche i ricorsi concernenti le fasi prodromiche del procedimento elettorale (quali in particolare quelle relative all'ammissione o all'esclusione di liste o candidature) non soltanto possono ma *debbono* essere proposti ad esito elettorale già acquisito, entro il termine decadenziale di trenta giorni dalla data di proclamazione degli eletti.

Vorrei, infine, toccare brevemente una materia che potremmo definire "*trasversale*", secondo una terminologia divenuta corrente nella giurisprudenza costituzionale in tema di riparto di competenze tra Stato e regioni: quella del risarcimento dei danni conseguenti all'illegittimo esercizio del potere amministrativo nei

vari ambiti sostanziali nei quali il medesimo si esercita.

Come è noto, a seguito delle già citate sentenze costituzionali nn. 204 del 2004 e 191 del 2006, il giudice amministrativo non è più titolare di giurisdizione, neanche in materia risarcitoria, allorché si controverta degli effetti di comportamenti dell'amministrazione che non si correlano, neppure mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere o di una pubblica funzione. Permane viceversa, sia nell'ambito delle materie di giurisdizione esclusiva residue (art.35, primo comma, D.Lgs.n.80/1998, come modificato dall'art.7, 1° comma L.205/2000), sia in sede di giurisdizione generale di legittimità a tutela di interessi legittimi (art.7, 3° comma, L.1034/1971, modificato dall'art.7, 4° comma, L.205/2000), la competenza del giudice amministrativo a conoscere "anche di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali consequenziali".

Nella relazione dello scorso anno il presidente Piscitello rilevava come il ridotto numero di pronunzie di condanna a contenuto risarcitorio rese nel corso del 2005 (tre) dimostrerebbe "che nella normalità dei casi l'effetto ripristinatorio o conformativo

dell'annullamento vale a soddisfare integralmente le ragioni del ricorrente". Il dato numerico in questione ha, peraltro, subito un sensibile innalzamento nel corso del 2006, in cui le pronunzie rese su domande risarcitorie (quasi tutte in materia di pubblici appalti) sono state complessivamente quindici, otto delle quali di accoglimento e sette di rigetto.

V'è da chiedersi, tuttavia, se ed in quale misura sul volume complessivo del contenzioso risarcitorio, ed in parte anche sugli esiti del medesimo, possa aver contribuito ad incidere il gravoso limite posto dal principio di creazione giurisprudenziale (Consiglio di Stato, Ad. Plenaria n. 4 del 2003 e pronunzie successive) della c.d. "pregiudiziale amministrativa", in virtù del quale l'ammissibilità della domanda di risarcimento dei danni è subordinata al previo o contestuale esperimento, entro il termine di decadenza, dell'azione volta all'annullamento del provvedimento amministrativo illegittimo dal quale la lesione scaturisce.

Nella relazione tenuta la settimana scorsa in occasione della cerimonia inaugurale dell'anno giudiziario 2007 presso il Consiglio di Stato, il (neo)Presidente Schinaia ha formulato –almeno così mi è parso- una cauta apertura verso le recenti innovazioni

giurisprudenziali che hanno caratterizzato la giurisprudenza delle SS.UU della Cassazione nel corso del 2006, con particolare riferimento alle ordinanze nn.13659, 13660 e 13911 del mese di giugno, con le quali da un lato viene contraddetto il costante orientamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato in ordine alla pregiudiziale amministrativa (riportandosi, addirittura, entro l'alveo delle questioni di giurisdizione suscettibili di impugnazione dinanzi alle Sezioni Unite ex art. 362, 1° comma c.p.c., l'eventuale rifiuto di pronuncia sulla domanda risarcitoria proposta in assenza di tempestiva impugnazione dell'atto illegittimo), ma, dall'altro, si amplia e si consolida la stessa giurisdizione amministrativa, entro l'ambito di attribuzioni ad essa riconosciuto, affermandosene la sussistenza anche in tema di responsabilità civile della P.A. correlata all'esercizio di poteri autoritativi e, più in generale, statuendosi che, in presenza di un concreto esercizio del potere, riconoscibile per tale in base al procedimento svolto ed alle forme adottate, in consonanza con le norme che lo regolano, spetta al giudice amministrativo disporre le diverse forme di tutela che l'ordinamento appresta per le situazioni soggettive sacrificate dall'esercizio illegittimo del potere, tra le quali forme di tutela rientra il risarcimento del danno.

Questa è, a mio avviso, la strada giusta che il giudice amministrativo dovrà percorrere nel prossimo futuro, e non soltanto perché in materia di giurisdizione l'ultima parola spetta alle Sezioni Unite, sì da rendere sterile ogni irrigidimento su posizioni giurisprudenziali non condivise dal giudice del riparto, ma perché nel caso specifico solo il definitivo abbandono della pregiudiziale amministrativa può consentire quella pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale risarcitoria che costituisce ormai un momento centrale ed ineliminabile di un "servizio giustizia" che sia (cito alla lettera dalla relazione Schinaia) "coerente con gli standards comunitari e con gli imperativi costituzionali".

=°=°=°=°=

Sono così giunto al termine di questa mia prima esperienza in veste di relatore inaugurale dell'anno giudiziario molisano, a cui confido ne seguiranno numerose altre negli anni a venire. Nel ringraziare tutti i presenti per la pazienza dimostrata nell'ascoltarmi e nel rinnovare le mie scuse per le inevitabili manchevolezze o imperfezioni riscontrate, alle quali cercherò di porre rimedio nelle occasioni future, mi è gradita l'occasione per

formulare conclusivamente un auspicio, e nello stesso tempo un impegno a cui mi riprometto di attenermi scrupolosamente, chiedendo fin d'ora la vostra collaborazione in tal senso.

Sono fermamente convinto che tra i valori fondamentali da salvaguardare nell'esercizio della funzione giurisdizionale, come del resto in ogni servizio pubblico o comunque rivolto alla collettività, vi siano quello della trasparenza e della certezza: trasparenza sui modi in cui la funzione viene esercitata (il tribunale come casa di vetro) e certezza (o quanto meno elevato grado di probabilità), sui tempi e sui risultati attesi.

E' stato già sottolineato il grande impegno e senso di responsabilità con il quale i magistrati e il personale amministrativo lavorano per fornire un prodotto qualitativamente e quantitativamente elevato, cercando di ridurre al minimo i tempi di attesa che, come a tutti noto, costituiscono da sempre il tallone d'Achille della giustizia italiana considerata nel suo complesso (basti pensare alle ripetute censure e condanne provenienti da organismi internazionali, primo fra tutti la Corte europea per i diritti dell'uomo di Strasburgo). Per pervenire a risultati pienamente soddisfacenti occorrerà attendere ancora qualche anno; nel

frattempo, ritengo però essenziale che si mantenga ininterrottamente un quotidiano rapporto di dialogo e di collaborazione tra l'istituzione che rappresento e le altre istituzioni presenti sul territorio (amministrazioni statali, enti territoriali e non, gruppi associativi, organizzazioni di categoria, libere associazioni, ecc.), nonché con i singoli cittadini i cui interessi e le cui aspettative si trovino ad essere direttamente o indirettamente coinvolti dall'esercizio della funzione giudicante.

Un ruolo essenziale, in questo contesto, può e deve essere svolto dagli organi di informazione, sia nel monitoraggio costante dell'opera dei giudici, sia eventualmente nel commento e nella critica delle decisioni rese su materie di particolare rilevanza. Assicuro, al riguardo, la mia personale disponibilità a fungere da tramite per comunicazioni, informazioni e chiarimenti di qualsiasi natura che fossero ritenuti necessari per una più completa, esauriente ed obiettiva informazione sul lavoro svolto e su quello da svolgere.

Infine, chiunque fra i presenti lo desidera può scendere al piano sottostante, e constatare che sulla porta del mio ufficio non è appeso un cartello simile a quello del pretore di Cuvio, immortalato

da un celebre romanzo di Piero Chiara, che recitava all'incirca così: "il pretore non dà consigli, ma soltanto decreti, ordinanze e sentenze". Già in questi primi mesi ho avuto ripetutamente contatti ed incontri con cittadini venuti a segnalarmi problemi, manchevolezze o ritardi di varia natura, di cui ho preso nota ed a cui sto cercando di porre sollecitamente rimedio o, quanto meno di fornire risposte adeguate e tempestive: il tutto, ovviamente, nei limiti consentitimi dal ruolo di terzietà e di imparzialità propri della funzione svolta e senza alcuna indebita "invasione di campo", nelle aree di esclusiva pertinenza degli avvocati.

Continuerò su questa linea anche nel futuro, confidando ovviamente nel senso di responsabilità e di misura di quanti vorranno contattarmi personalmente.

Ringrazio tutti gli intervenuti.